



Università di Messina
Prot. 46740 del 25/09/2007
Tit./cl. I/1 - Interno
(UNMECLE-2007-0046740)
Circolari 19-2007

Università degli Studi di Messina

Alla Ripartizione Ragioneria

Ai Chiar.mi Direttori dei
Dipartimenti Universitari
e dei Centri autonomi di spesa

Ai Segretari di Dipartimento e dei
Centri Autonomi di spesa

e p.c. Al Magnifico Rettore
Al Collegio dei Revisori dei Conti
dell'Università

LORO SEDI

OGGETTO: Circolari della Ragioneria Generale dello Stato 6 agosto 2007, n. 28, e 4 settembre 2007 n. 29.

La Ragioneria generale dello Stato, con circolare 6 agosto 2007, n.28, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.190 del 17 agosto 2007, che si allega in copia, fornisce chiarimenti sulle prime modalità applicative cui le pubbliche amministrazioni devono attenersi per adempiere alle disposizioni sui pagamenti di importo superiore a 10.000,00 EURO, previste dall'art.48-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introdotto dal decreto legge n. 262/2006, convertito nella legge n. 286/2006. La stessa Ragioneria con circolare 4 settembre 2007, n. 29, anch'essa allegata alla presente nota, fornisce ulteriori istruzioni applicative,

condivise dalla società Equitalia S.p.a., nella sua qualità di agente della riscossione, allo scopo di meglio definire taluni aspetti prettamente applicativi.

Con circolare prot. 34737 del 5 luglio u.s., questa Direzione Amministrativa ha fornito le prime delucidazioni sull'attuazione della disposizione normativa, redatte sulla base della deliberazione n.10/2007 della Corte dei Conti, sezione Basilicata, che sanciva l'immediata precettività dell'obbligo, suggerendo la possibilità di ricorrere, nelle more dell'emanazione del previsto regolamento ministeriale concernente le modalità di attuazione, all'acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva del percipiente al fine di attestare l'insussistenza delle condizioni ostantive previste dalla norma in esame.

Le circolari in argomento ribadiscono l'immediata applicabilità del precetto, fornendo alcune linee guida da seguire nelle operazioni di riscontro circa la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel menzionato art.48-*bis* che si illustrano di seguito.

MODALITA' DI CONTROLLO

La circolare n. 28 prevede che i Revisori dei Conti, nell'ambito dell'espletamento dei controlli di regolarità amministrativa e contabile di propria competenza, debbano appurare che le pubbliche amministrazioni, nel caso di pagamenti di importo superiore a 10.000,00 EURO, abbiano provveduto ad esperire le opportune verifiche presso Equitalia s.p.a., nella sua qualità di agente della riscossione, con preferenza dell'utilizzo di procedure telematiche rispetto all'impiego di strumenti tradizionali.

In alternativa, è sufficiente l'acquisizione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/00, da cui risulti l'insussistenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento o, eventualmente, lo stato o la misura delle somme dovute all'erario. La circolare fornisce in allegato un facsimile di dichiarazione, contenente non solo il rinvio all'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 in caso di falsità per dichiarazioni o atti mendaci, ma anche l'informativa prevista dall'art. 13 del D. Leg.vo n. 196/03 in materia di protezione di dati personali.

La circolare n. 29, per esigenze di semplificazione nonché di economicità e celerità amministrative, asserisce che la dichiarazione sostitutiva appare lo strumento più idoneo da utilizzare in tale fase transitoria in quanto viene

ritenuto più rispondente alle esigenze di efficacia dell'azione amministrativa che, le amministrazioni interessate, procedano in prima istanza a richiedere ai beneficiari il rilascio dell'indicata dichiarazione sostitutiva. Nell'ambito della disciplina dettata dal Codice in materia di protezione dei dati personali, dovranno essere individuati un funzionario responsabile del trattamento dei dati ed uno o più incaricati abilitati ad effettuare le verifiche in argomento e le comunicazioni ad Equitalia S.p.a.

In caso di omessa dichiarazione sostitutiva, le richieste di verifica saranno inoltrate alla citata Società, utilizzando i seguenti mezzi di trasmissione con i relativi recapiti:

- posta elettronica: rapporti.pa@equitaliaonline.it;
- telefax: 06/98958407 – 06/98958404.

La circolare n. 28 stabilisce che la dichiarazione debba essere acquisita prima dell'emissione del mandato di pagamento, in un arco di tempo ragionevole. A titolo indicativo essa deve riferirsi ad un periodo di tempo non superiore a 20 giorni prima dell'emissione del mandato di pagamento. Pertanto, se viene superato per qualsiasi motivo il periodo temporale previsto, la dichiarazione dovrà essere opportunamente aggiornata.

In caso risultino debiti in misura pari o superiore all'importo di 10.000,00 EURO, verrà sospeso il pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito riscontrato. In caso di mancata presentazione della dichiarazione, e fino al momento della sua allegazione, verrà sospeso il pagamento dell'intero importo.

Le amministrazioni hanno, inoltre, l'obbligo di segnalare tutte le ipotesi di sospensione di pagamento all'agente della riscossione competente per territorio.

In caso di assolvimento, anche non integrale, del debito da parte del beneficiario, sarà quest'ultimo ad informare l'amministrazione affinché essa riattivi la procedura di pagamento in suo favore.

Al fine di garantire l'efficacia della nuova disciplina e di evitare l'elusione degli obblighi di verifica da questa previsti si rammenta, inoltre, il divieto di porre in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento.

Le pubbliche amministrazioni, inoltre, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00, hanno l'obbligo di provvedere al controllo, anche a campione, della veridicità delle dichiarazioni ricevute.

La circolare n. 29 precisa che il controllo deve esser espletato, ovviamente, dopo aver acquisito la dichiarazione stessa ed aver effettuato il relativo pagamento e dopo l'emanazione del citato regolamento ministeriale al fine di utilizzare le procedure di verifica dallo stesso individuate. Detto controllo sarà effettuato con modalità "a campione" la cui individuazione è rimessa all'autonoma determinazione delle singole amministrazioni.

PAGAMENTI AVENTI CARATTERE PERIODICO

Sempre a fini di semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa, la circolare n. 29 ritiene che, in presenza di pagamenti aventi carattere periodico a favore dello stesso beneficiario (es. contratti di locazione o di somministrazione di beni e servizi con prestazioni periodiche o continuative), la dichiarazione sostitutiva possa essere riadattata per evitare la ripetitiva presentazione di identiche dichiarazioni per ogni singolo pagamento. La dichiarazione in tal caso può essere debitamente integrata dalla seguente affermazione:

"DICHIARA

infine, che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata"

FATTISPECIE ESCLUSE

La disposizione normativa in esame sembrerebbe ricomprendere qualsiasi pagamento posto a carico delle pubbliche amministrazioni. La circolare n. 28, interpretando la norma alla luce dei principi generali della legislazione vigente, esclude dall'ambito di applicazione le somme erogate a titolo di stipendi, salari, pensioni o altri emolumenti analoghi, in quanto spese fisse ed obbligatorie non derogabili e non dilazionabili, oggetto di particolare attenzione e tutela da parte dell'ordinamento (insequestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti dovuti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni)

Risultano parimenti esclusi i pagamenti disposti in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive.

Nei casi suindicati, il mandato di pagamento dovrà essere corredato da idonea motivazione circa la sussistenza delle cause di esclusione.

TRATTAMENTO DELLE IRREGOLARITA'

In caso di non regolare osservanza delle prescrizioni, al fine di accertare la sussistenza o meno del danno erariale, i Revisori dei Conti provvederanno a chiedere opportuni chiarimenti alla pubblica amministrazione che ha disposto il pagamento, per verificare l'esistenza, "ora per allora", di situazioni di morosità a carico del beneficiario e, in caso affermativo, effettueranno un ulteriore riscontro in merito ad eventuali adempimenti successivi effettuati da parte dello stesso beneficiario.

In caso di accertato inadempimento, anche l'amministrazione che ha disposto il pagamento dovrà diffidare il beneficiario affinché adempia all'obbligo di versamento.

In caso di perdurante inadempienza del beneficiario, i Revisori dei Conti trasmetteranno apposita segnalazione alla competente Procura regionale della magistratura contabile.

Ambedue le circolari, in conclusione, sottolineano che le linee guida sono diramate nelle more dell'adozione del previsto regolamento ministeriale e, pertanto, rappresentano soltanto prime modalità attuative della citata normativa, evidenziando che l'emanando regolamento potrebbe anche contenere disposizioni da esse difformi.


In ultimo, in data 17 settembre la Ragioneria Generale dà una risposta interlocutoria a quesiti alla stessa formulati. In primo luogo, si ritiene che il termine "pagamento" si riferisca all'adempimento di un obbligo contrattuale e, comunque, abbia natura civilistica. Pertanto, il semplice trasferimento di fondi tra amministrazioni pubbliche non rientra nell'ambito di applicazione della disposizione in esame. Sull'esatta determinazione dell'importo "soglia" di 10.000,00 EURO, la Ragioneria Generale prevede che esso debba intendersi comprensivo di IVA. Inoltre, si chiarisce che, nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento ed il beneficiario siano entrambi amministrazioni dello


Stato, non trova applicazione l'art.48-bis. Ulteriori problematiche sollevate sono in fase di approfondimento.

Si raccomanda, pertanto, il puntuale rispetto delle disposizioni suindicate, suggerendo di utilizzare il facsimile di dichiarazione sostitutiva allegato alla citata circolare n. 28 del 6 agosto 2007, atteso che la mancanza dei controlli o l'adozione di procedure approssimative o imprecise potrebbero far insorgere ipotesi di responsabilità amministrativa per danno erariale in capo agli uffici incaricati di effettuare i dovuti riscontri.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Salvatore Bilardo)

R.p.a.: Dott.ssa M.I. Ordile





Ministero dell'Economia e delle Finanze

Circolare del 06/08/2007 n. 28

Oggetto:

Articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 - Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle pubbliche amministrazioni - Prime modalita' applicative.

Testo:

Agli Uffici centrali del bilancio presso
le Amministrazioni centrali dello Stato
All'Ufficio centrale di ragioneria presso
l'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato

Alle Ragionerie provinciali dello Stato
Ai Revisori dei conti in rappresentanza
del Ministro dell'economia e delle
finanze presso gli Enti ed organismi
pubblici

e per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato generale

Alle amministrazioni centrali dello Stato
- Gabinetto

All'Amministrazione autonoma dei Monopoli
di Stato

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Premessa:

L'art. 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha introdotto l'art. 48-bis al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Il citato art. 48-bis, comma 1, dispone che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le societa' a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario e' inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a detto importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento, segnalando la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Il comma 2 del medesimo art. 48-bis prevede che le modalita' di attuazione delle suddette disposizioni sono adottate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Cio' premesso, nel far presente che a tutt'oggi detto regolamento non e' stato ancora emanato, va tuttavia sottolineato che non sussistono dubbi circa l'immediata applicabilita' delle disposizioni in esame; pertanto, il precetto contenuto al comma 1, dell'art.

48-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 non puo' risultare condizionato dall'emanazione del menzionato regolamento, il quale, a ben vedere, assolve al limitato compito di meglio tracciare le procedure operative per rendere piu' efficace il dettato legislativo, di per se' gia' attuabile e cogente.

Sulla questione, infatti, e' stato puntualmente osservato che quest'ultimo provvedimento di attuazione "non incide sull'an dell'applicazione, ma e'

deputato solo a specificare il quomodo (le modalita' di attuazione).. L'emanando regolamento, quindi, secondo i principi sulla gerarchia delle fonti, potra' e dovra' specificare le modalita' di attuazione del precetto, ma giammai potra' incidere sul contenuto dell'obbligo normativamente imposto in presenza di una fattispecie gia' sufficientemente delineata" (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Basilicata, Deliberazione n. 10/2007 del 14 maggio 2007).

Cio' posto, nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento, appare utile fornire a codesti Uffici e Ragionerie (di seguito uffici riscontranti), appartenenti al sistema delle ragionerie del dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ed ai revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso gli enti ed organismi pubblici, alcune linee guida da seguire nelle operazioni di riscontro circa la corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni contenute nel piu' volte menzionato art. 48-bis.

Tali linee guida possono essere utilizzate anche dagli organi di controllo delle societa' a prevalente partecipazione pubblica, rientranti espressamente nell'ambito di applicazione della citata disposizione legislativa.

Va da se' e a fortiori che dette linee guida assumono valore precettivo, qualora la veste di soggetto pagatore sia assunta dallo stesso ufficio riscontrante.

Modalita' di controllo

Gli uffici riscontranti ed i revisori, nell'ambito dell'espletamento dei controlli di regolarita' amministrativa e contabile di propria competenza, avranno cura di appurare che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel caso di pagamenti superiori alla soglia di diecimila euro, abbiano provveduto ad esperire le opportune e preliminari verifiche presso Equitalia S.p.A. nella sua qualita' di agente della riscossione, giusta previsione dell'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

Tale verifica da parte delle amministrazioni potra' essere effettuata utilizzando, oltre ai tradizionali strumenti di comunicazione (servizio postale, telefax, eccetera), preferibilmente le piu' economiche e veloci procedure telematiche (posta elettronica).

In alternativa alle esposte modalita' di verifica, si puo' ritenere sufficiente l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione che dispone il pagamento, di una dichiarazione, da accludere al mandato di pagamento, resa dal beneficiario dalla quale risulti l'assenza di qualsiasi inadempimento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento ovvero lo stato e la misura delle somme eventualmente dovute.

La predetta dichiarazione, da rendere ai sensi dell'art. 47 "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta" del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, potra' essere formulata secondo il fac-simile unito alla presente circolare (allegato A). In particolare, la dichiarazione dovra' contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto n. 445 del 2000 per le ipotesi di falsita' in atti e di dichiarazioni mendaci, nonche' l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La dichiarazione, al fine di soddisfare l'obiettivo perseguito dall'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, dovra' essere acquisita dalla competente Amministrazione, ovviamente prima dell'emissione del mandato di pagamento, in un arco temporale ragionevole. A titolo orientativo si puo' ritenere che tale dichiarazione non debba riferirsi ad un periodo antecedente venti giorni l'emissione del mandato.

Nel caso in cui il mandato venga emesso al di fuori del periodo individuato (quindi, indicativamente, oltre il ventesimo giorno dalla data in cui e' stata sottoscritta la dichiarazione), al fine di accertare l'eventuale esistenza di inadempienze sopravvenute a carico del beneficiario, la dichiarazione resa dovra' essere opportunamente aggiornata.

E' appena il caso di soggiungere che le singole amministrazioni, anche per scongiurare l'insorgenza di possibili ipotesi di responsabilita' amministrativa nello svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, assolveranno all'obbligo di provvedere al controllo delle dichiarazioni ricevute in ossequio alle prescrizioni contenute nell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, mentre nel caso di mancata presentazione della dichiarazione da parte del beneficiario, e sino alla presentazione della stessa, verrà sospeso il pagamento per l'intero importo.

Inoltre, nelle suddette ipotesi di sospensione del pagamento, come disposto dal comma 1 dell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, sarà cura delle Amministrazioni obbligate segnalare la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, al fine di consentire l'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo, secondo la specifica procedura prevista all'art. 72-bis del medesimo decreto.

In caso di intervenuto assolvimento, da parte del beneficiario, del debito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, ovvero di quota-parte di questo, sarà il beneficiario stesso a darne comunicazione alla competente Amministrazione al fine di consentire la riattivazione della procedura di pagamento a proprio favore.

Allo scopo di garantire una piena efficacia della nuova disciplina, si ravvisa, inoltre, l'opportunità di vigilare affinché non vengano posti in essere artificiosi frazionamenti di un unico pagamento tali da eludere i descritti obblighi di verifica.

Fattispecie escluse L'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 mostra, ad una prima lettura, una portata amplissima, tale da ricomprendere, potenzialmente, qualsiasi pagamento posto a carico delle amministrazioni pubbliche. Tuttavia, a ben vedere, si reputa che l'esistenza di situazioni particolari nonché esigenze di semplificazione amministrativa possano, invero, portare a circoscriverne l'ambito operativo, escludendo l'obbligo di procedere alla richiesta verifica nel caso di pagamenti derivanti da taluni rapporti giuridici per i quali è ravvisabile una particolare tutela, ovvero uno speciale regime.

Il riferimento è, anzi tutto, alle somme erogate a titolo di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti connessi a prestazioni di lavoro dipendente o assimilate. Tali erogazioni, peraltro, si configurano perlopiù quali spese fisse ed obbligatorie per cui appaiono inderogabili e indilazionabili. Il legislatore, inoltre, ha più volte mostrato una particolare attenzione alla tutela del diritto del lavoratore alla corresponsione di tali somme (ad esempio:

l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, prevede, con le eccezioni di cui all'art. 2 dello stesso decreto, la inesquestrabilità, impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti dovuti ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni; la legge 8 giugno 1966, n. 424, ha abrogato le disposizioni che prevedevano, a seguito di condanna penale o provvedimento disciplinare, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato).

Inoltre, si ritiene non rientrino nel campo di applicazione della norma in esame i pagamenti disposti in virtù di pronunce giurisdizionali esecutive. Ferma restando la facoltà di proporre opposizione all'esecuzione, e da considerare che, bloccando il pagamento dovuto, si verrebbe, di fatto, a sospendere l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria sulla base di accertamenti strumentali ad un procedimento amministrativo.

Nelle suddette fattispecie, il mandato di pagamento dovrà essere corredato di idonea motivazione, esposta anche con un semplice rinvio per relationem a documentazione già in possesso dell'Amministrazione ordinante il pagamento, circa la sussistenza delle cennate ipotesi di esclusione.

In proposito è d'obbligo sottolineare, che le istruzioni diramate con la presente circolare troveranno una più esaustiva e organica disciplina nell'emanando regolamento di attuazione, il quale potrebbe anche discostarsi dalle indicate ipotesi di esclusione.

Trattamento delle irregolarità Per il trattamento di eventuali irregolarità rilevate in ordine all'osservanza delle prescrizioni contenute nel citato art. 48-bis, si ritiene che, in prima istanza, vadano promosse tutte quelle iniziative volte ad acclarare l'esistenza o meno di un'effettiva ipotesi di danno erariale.

In particolare, dovranno essere richiesti opportuni chiarimenti all'Amministrazione che ha ordinato e, si presume, già effettuato il

pagamento. Nello specifico, occorrerà procedere all'effettuazione di una verifica "ora per allora" circa la presenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo di diecimila euro e, in caso affermativo, sarà indispensabile effettuare l'ulteriore riscontro in merito all'esistenza di un eventuale adempimento successivo dell'obbligo di versamento da parte del beneficiario.

Invece, nell'ipotesi di accertato inadempimento si è dell'avviso che, al di là delle azioni intraprese dall'agente della riscossione, anche l'Amministrazione che ha disposto il pagamento debba provvedere a diffidare il beneficiario affinché soddisfi la pretesa creditoria esposta nelle cartelle di pagamento notificategli e scadute.

Infine, in caso di perdurante inadempienza all'obbligo di pagamento richiesto dall'agente della riscossione, gli uffici riscontranti e i revisori dei conti - nel rispetto dei termini di prescrizione indicati dall'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e delle precisazioni contenute nella circolare n. 44/2006 - provvederanno a trasmettere apposita segnalazione alla competente Procura regionale della magistratura contabile, in conformità delle direttive contenute nell'Indirizzo di coordinamento del 28 febbraio 1998, n. 16, del Procuratore generale della Corte dei conti.

Ad ogni buon conto, non sembra superfluo sottolineare la circostanza che le presenti istruzioni rappresentano soltanto prime modalità attuative della disposizione contenuta nell'art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

Dette istruzioni, quindi, vengono diramate nelle more dell'adozione del previsto regolamento ministeriale, nella consapevolezza che il medesimo regolamento potrebbe contenere anche statuizioni in parte difformi.

NdR: Per vedere l'allegato di pag. 22 e 23, si veda l'immagine PDF.

Informativa ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

La normativa indicata prevede che tale trattamento deve essere improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati.

Ai sensi dell'articolo 13 del citato D.lgs. n.196/2003, pertanto, si forniscono le seguenti informazioni:

1. i dati resi saranno trattati per adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
2. il trattamento potrà essere effettuato sia con modalità manuali sia informatiche;
3. il trattamento riguarderà tutti i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà i quali potranno essere, dunque, comunicati ad altre amministrazioni per i controlli previsti dall'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000;
4. i dati in questione non saranno comunicati al di fuori dai casi sopra indicati, né saranno oggetto di diffusione;
5. il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio per poter ottenere il pagamento richiesto e l'eventuale rifiuto di fornire i dati stessi comporta l'impossibilità di disporre il pagamento;
6. titolare nonché responsabile del trattamento è il dirigente dell'ufficio che dispone il pagamento per le Amministrazioni statali o il direttore generale per gli enti pubblici;
7. in ogni momento è possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 nei confronti del titolare del trattamento stesso, ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto legislativo.

Si riporta il testo dell'art. 7 del Decreto Legislativo n. 196/2003

Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. *L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.*
2. *L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:*
 - a) *dell'origine dei dati personali;*
 - b) *delle finalità e modalità del trattamento;*
 - c) *della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;*
 - d) *degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;*
 - e) *dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.*
3. *L'interessato ha diritto di ottenere:*
 - a) *l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;*
 - b) *la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;*
 - c) *l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.*
4. *L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:*
 - a) *per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;*
 - b) *al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.*



Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XI

Prot. n. 113573

Roma, **4 SET. 2007**

Agli Uffici Centrali del Bilancio
presso le Amministrazioni centrali
dello Stato
LORO SEDI

All'Ufficio Centrale di Ragioneria
presso l'Amministrazione
Autonoma dei Monopoli di Stato
ROMA

Alle Ragionerie Provinciali dello
Stato
LORO SEDI

Ai Revisori dei Conti
in rappresentanza del Ministero
dell'Economia e delle Finanze
presso gli Enti ed Organismi
Pubblici
LORO SEDI

e p.c.: Alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Segretariato Generale
ROMA

Alle Amministrazioni Centrali
dello Stato - Gabinetto
LORO SEDI

All'Amministrazione Autonoma dei
Monopoli di Stato
ROMA

Al Consiglio di Stato
ROMA

Alla Corte dei Conti
ROMA

All'Avvocatura Generale dello
Stato
ROMA

OGGETTO: Articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 –
Disposizioni sui pagamenti di importo superiore a diecimila euro da parte delle
Pubbliche Amministrazioni – Ulteriori istruzioni applicative.

PREMESSA

In ordine all'applicazione dell'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 – disposizione introdotta dall'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 – sono state diramate alcune prime istruzioni operative con la circolare n. 28 del 6 agosto 2007.

In proposito, non sembra fuori luogo riportare, per un immediato riferimento, il testo del menzionato articolo 48-*bis*:

“1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

2. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1”.

Nelle more dell'emanazione del regolamento previsto al comma 2 del citato articolo 48-*bis*, la predetta circolare n. 28/2007, come accennato, ha fornito alcune prime indicazioni e linee guida a codesti uffici appartenenti al sistema delle ragioniere del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso gli enti ed organismi pubblici, offrendo una possibile traccia per le operazioni di riscontro in ordine alla corretta ed uniforme applicazione della disposizione di cui trattasi, stante la sua immediata operatività.

Al riguardo, si rammenta che nella citata circolare – per quanto attiene alle modalità di verifica della situazione del beneficiario relativamente all'assenza di inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno diecimila euro – è stata ritenuta idonea a soddisfare lo scopo prefisso dalla norma, tra l'altro, l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione che deve disporre il pagamento, di una dichiarazione proveniente dal beneficiario del pagamento stesso, resa ai sensi

dell'articolo 47 "*dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà*" del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ciò posto, allo scopo di meglio definire taluni aspetti prettamente applicativi, si ravvisa l'opportunità di diramare alcune ulteriori istruzioni e precisazioni di natura operativa.

Si soggiunge che, in un'ottica di semplificazione e collaborazione amministrativa, sulle presenti istruzioni si è acquisita la condivisione della società Equitalia S.p.A., soggetto cui è attribuita, *ex lege* e sull'intero territorio nazionale, la funzione di riscossione coattiva delle entrate pubbliche mediante ruolo (articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248).

VERIFICA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

In assenza del previsto regolamento di attuazione e sino all'emanazione dello stesso, esigenze di semplificazione nonché di economicità e celerità amministrative conducono, senz'altro, a preferire e privilegiare l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva rispetto alla verifica, da espletare presso gli agenti della riscossione, volta ad acclarare l'esistenza di eventuali inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento aventi un ammontare complessivo pari almeno a diecimila euro.

Infatti, siffatta dichiarazione appare lo strumento più idoneo, in questa fase transitoria, a far emergere le eventuali situazioni debitorie in capo ai beneficiari di pagamenti, superiori alla soglia fissata dall'articolo 48-*bis*, posti a carico delle Amministrazioni Pubbliche indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Pertanto, si ritiene più rispondente alle esigenze di efficacia dell'azione amministrativa che le Amministrazioni interessate procedano in prima istanza a richiedere ai beneficiari il rilascio della indicata dichiarazione sostitutiva, secondo le modalità indicate nella circolare n. 28/2007.

Qualora, poi, dovesse risultare che i medesimi beneficiari abbiano manifestato, in modo esplicito o per fatti concludenti, l'intendimento di non rendere la richiesta dichiarazione sostitutiva, l'Amministrazione interessata, prima di procedere al pagamento, deve aver provveduto ad effettuare una specifica verifica presso Equitalia S.p.A., in modo di rispettare le finalità perseguite dall'articolo 48-*bis*.

Circa detta evenienza, non sembra superfluo tener presente che l'Amministrazione procedente dovrà agire nel rispetto della disciplina dettata dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Nello specifico, dunque, dovrà essere individuato il funzionario responsabile al trattamento dei dati personali, nonché uno o più incaricati abilitati a porre in essere gli adempimenti concernenti la verifica in discorso e le relative comunicazioni nei confronti di Equitalia S.p.A.

Affinché possano ritenersi soddisfatti gli obblighi di verifica nel caso di omessa dichiarazione sostitutiva, le suddette richieste di verifica devono risultare inoltrate alla Equitalia S.p.A., utilizzando i seguenti mezzi di trasmissione, indicati unitamente ai correlativi recapiti:

posta elettronica

rapporti.pa@equitaliaonline.it

telefax

+ 39 06 98958407 / 0698958404

PAGAMENTI AVENTI CARATTERE PERIODICO

Sempre con l'obiettivo di rendere più efficace e spedita l'azione amministrativa, si ritiene che, in presenza di pagamenti aventi carattere periodico a favore dello stesso beneficiario, la dichiarazione sostitutiva concernente gli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a diecimila euro possa essere appositamente rimodulata, allo scopo di evitare la replica di identiche dichiarazioni a fronte di ogni singolo pagamento.

In proposito, il fac-simile di dichiarazione sostitutiva, allegato alla menzionata circolare n. 28/2007, può essere convenientemente integrato come segue:

“

DICHIARA

infine, che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione alla situazione sopra rappresentata”.

Una siffatta integrazione della dichiarazione sostitutiva, a titolo esemplificativo, potrebbe essere proficuamente utilizzata – ovviando così all'acquisizione per ciascun pagamento di una singola dichiarazione dedicata – in presenza di contratti di locazione, di somministrazione (sia con prestazioni periodiche sia con prestazioni continuative), di appalto di servizi.

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E MODALITA' DI CONTROLLO

Quanto alle modalità da osservare per il controllo delle dichiarazioni sostitutive acquisite, è appena il caso di soggiungere che le singole Amministrazioni dovranno dimostrare di aver osservato le prescrizioni contenute nell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 2000.

Ad ogni buon conto, detto controllo dovrà essere espletato, ovviamente, in un momento successivo a quello dell'acquisizione della dichiarazione stessa e dell'effettuazione del relativo pagamento e, comunque, non prima dell'emanazione del citato regolamento, al fine di utilizzare le procedure di verifica nello stesso individuate.

In particolare, coerentemente con le finalità di semplificazione perseguite dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al citato D.P.R. n. 445 del 2000, il controllo delle dichiarazioni sostitutive dovrà risultare attuato con modalità campionarie, procedendo all'estrazione del campione in modo da non compromettere le esigenze di operatività della stessa Amministrazione procedente, né quelle dell'Amministrazione certificante, rappresentata, nel caso *de quo*, dalla Equitalia S.p.A.

In concreto, poi, l'individuazione del predetto campione è rimessa all'autonoma determinazione delle singole Amministrazioni, anche in relazione alla rilevanza degli effetti prodotti.

Da ultimo, non sembra superfluo ricordare che anche le presenti precisazioni operative costituiscono prime modalità attuative della normativa recata dall'articolo 48-*bis* del D.P.R. n. 602 del 1973.

Pertanto, corre l'obbligo di informare che l'emanando regolamento ministeriale potrebbe contenere statuizioni parzialmente difformi.

Il Ragioniere Generale dello Stato





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO XI

Roma, 17 settembre 2007

OGGETTO: Quesiti in ordine all'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973 ed alle circolari n. 28 del 6 agosto 2007 e n. 29 del 4 settembre 2007.

A seguito della pubblicazione delle circolari indicate in oggetto, sono pervenuti e pervengono numerosi quesiti concernenti, in particolare, aspetti critici sull'esatta interpretazione della normativa recata dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Al riguardo, si comunica che talune delle problematiche rappresentate sono state esaminate, mentre altre, per la loro complessità o per l'eventuale acquisizione del parere di altre amministrazioni competenti, sono attualmente in fase di approfondimento.

Nel ricordare che le istruzioni contenute nelle suddette circolari vedono quali diretti destinatari gli uffici appartenenti al sistema delle ragionerie del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e i revisori dei conti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze presso gli enti ed organismi pubblici, si forniscono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, alcune indicazioni in merito alle problematiche già esaminate.

Pagamenti

Si ritiene che nella norma citata, il termine "pagamento" si riferisca elettivamente all'adempimento di un obbligo contrattuale e, comunque, abbia natura civilistica. Infatti, la disposizione recata dall'art. 48-bis riferisce il termine "pagamento" tanto alle amministrazioni pubbliche quanto alle società partecipate, per le quali ultime vale la disciplina civilistica.

Pertanto, si reputa che il semplice "trasferimento di fondi" – spesso effettuato da amministrazioni pubbliche a favore di altre amministrazioni pubbliche, per lo più direttamente in base a specifiche disposizioni di legge – non rientri nell'ambito di applicazione della disposizione in discorso.

Individuazione del limite di diecimila euro

Circa l'esatta determinazione dell'importo 'soglia' di diecimila euro indicato dall'art. 48-bis

del D.P.R. n. 602/1973, si ritiene che esso debba intendersi comprensivo di IVA. Infatti, non rileva per l'applicazione della disposizione in argomento, se il beneficiario del pagamento assuma la veste di 'consumatore finale' oppure abbia titolo, essendo ovviamente pure titolare di partita IVA, a computare detta imposta in detrazione.

Rapporti tra amministrazioni dello Stato

Nel caso in cui il soggetto obbligato al pagamento ed il beneficiario dello stesso siano entrambi amministrazioni (branche) dello Stato, si reputa che non trovi applicazione l'art. 48-bis.

Difatti, le diverse amministrazioni statali, seppure titolari ciascuna di specifiche funzioni, di risorse umane e finanziarie ed anche di una propria legittimazione nei confronti dei terzi, sia sostanziale che processuale, costituiscono solamente delle diverse articolazioni del medesimo soggetto giuridico: lo Stato.

Pertanto, più che di veri e propri pagamenti, in tali fattispecie si è in presenza di una diversa allocazione finanziaria di somme riconducibili al medesimo soggetto giuridico.

Per quanto attiene alle ulteriori problematiche sollevate (tra le quali meritano menzione: impugnazione della cartella di pagamento, factoring, procedure concorsuali, liberalità, cessione di credito, pagamento rateale), come accennato in premessa, le stesse sono al momento in fase di approfondimento, al fine di pervenire ad una corretta soluzione interpretativa.

Pertanto, con l'obiettivo di ottimizzare l'attività amministrativa, si sta valutando quale strumento adottare per diramare, in modo unitario e riassuntivo, le interpretazioni circa la delimitazione dell'ambito di operatività dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973.

Ciò posto, corre l'obbligo di ricordare che l'emanando regolamento ministeriale potrebbe contenere anche determinazioni in parte difformi da quanto sopra esposto.

Il Dirigente